

**COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° ____ del _____.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Anna Maria Piredda)**

**IL SINDACO
(Bruno Curreli)**

Indice

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

- Art. 1.A □ Oggetto del Regolamento
- Art. 2.A □ Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3.A □ Riscossione
- Art. 4.A □ Dichiarazione
- Art.5. A – Determinazione aliquote e tariffe
- Art. 6.A □ Versamenti
- Art. 7.A □ Accertamento e sanzioni
- Art. 8.A □ Rimborsi
- Art. 9.A □ Calcolo degli interessi
- Art. 10. A – Contenzioso
- Art. 11.A □ Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 12.A □ Entrata in vigore

CAPITOLO B □ IMU

- Art. 1.B □ Oggetto
- Art. 2.B □ Aliquote e detrazioni d'imposta
- Art.3.B- Soggetti passivi
- Art. 4.B- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Art. 5.B □ Aree fabbricabili
- Art. 6.B □ Esenzioni
- Art. 7.B □ Detrazioni
- Art. 8.B □ Agevolazioni
- Art. 9.B □ Riduzioni

Art. 10.B - Dichiarazione
Art. 11.B □ Modalità di versamento
Art. 12.B □ Versamenti rateali dell'imposta
Art. 13.B □ Importi minimi
Art. 14. B - Rinvio

CAPITOLO C □ TASI

Art. 1.C □ Oggetto
Art. 2.C □ Presupposto del tributo
Art. 3.C □ Soggetti passivi
Art. 4.C – Soggetto attivo
Art. 5.C □ Base imponibile
Art. 6.C □ Aliquote
Art. 7. C – Riduzioni ed esenzioni
Art. 8.C □ Servizi indivisibili
Art. 9.C □ Dichiarazione
Art. 10.C. □ Modalità di versamento
Art. 11C □ Importi minimi
Art. 12.C - Rinvio

CAPITOLO D □ TARI

Art. 1.D – Oggetto
Art. 2.D – Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3.D □ Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 4.D □ Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 5.D □ Soggetto attivo
Art. 6.D □ Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 7.D □ Soggetti passivi

Art. 8.D □ Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 9.D □ Esclusione dall'obbligo del conferimento

Art. 10.D □ Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 11.D □ Superficie degli immobili

Art. 12.D -Costo di gestione

Art. 13.D □ Determinazione della tariffa

Art. 14.D □ Articolazione della tariffa

Art. 15.D □ Periodi di applicazione del tributo

Art. 16.D □ Tariffa per le utenze domestiche

Art. 17.D □ Occupanti le utenze domestiche

Art. 18.D □ Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 19.D □ Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 20.D □ Scuole statali

Art. 21.D – Tributo giornaliero

Art. 22.D □ Tributo provinciale

Art. 23.D □ Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 24. D Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 25. D Riduzioni per il recupero

Art. 26. D Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 27. D Cumulo di riduzioni

Art. 28. D Obbligo di dichiarazione

Art. 29. D Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 30. D Poteri del Comune

Art. 31. D Accertamento

Art. 32. D Riscossione

ART. 33.D Rinvio

Allegati

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All. B: Categorie di utenze non domestiche

All. C: Servizi indivisibili e relativi costi analitici

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

ART. 1.A □ Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs.

15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2.A – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3.A – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4.A □ Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) e/ o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 5 A. Determinazione aliquote e tariffe

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, le aliquote IMU e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del [comma 682](#) della L. 147/2013. Le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART. 6.A □ Versamenti

1. Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. Il versamento della TARI è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato [articolo 17](#), in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il numero e le scadenze di pagamento della TARI sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. Devono essere consentite almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il numero e le scadenze di pagamento della TASI e dell'IMU sono stabilite dal comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs n° 23 del 14.03.2011, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

ART. 7.A – Accertamento e sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di

mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1

dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n°472, se applicabili, è ulteriormente

ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è

invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

8. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

9. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 8.A – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 9.A □ Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 10.A - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

3. Si applicano gli istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ART. 11.A □ Abrogazioni e norme di rinvio

1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l'applicazione

della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 12 .A □ Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.